

REGOLAMENTO
CACCIA DI SELEZIONE
CAPRIOLO – DAINO



Adottato dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C.MO2 nella seduta del 21.01.2022 ed approvato dall'Assemblea dei Delegati l'11/03/2022, parere di legittimità espresso dalla regione con prot. 23/03/2022.0295096.U

Il Regolamento ha validità a partire dal 24/03/2022
La scadenza (norme finali) è stata prorogata con Atto del Presidente ratificato dal Consiglio Direttivo in data 26/09/2023

Art. 1

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione al Capriolo ed al Daino per ottenere il duplice risultato di una corretta gestione della popolazione selvatica e, nel contempo, la salvaguardia delle attività agricole.

In particolare l'obiettivo del presente regolamento è di disciplinare la partecipazione dei cacciatori di selezione, che chiameremo Selettori, i quali, tramite un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai Capi-area, eseguono accurati censimenti, realizzano la prevenzione dei danni alle coltivazioni ed attuano i prelievi rispettando quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di fissare obiettivi minimi di prelievo.

Art. 2

Rapporto tra numero di selettori ed estensione territoriale

Il Consiglio Direttivo dell'ATC considera ottimale il rapporto di un selettore ogni 40 HA. Detto indice costituisce uno dei parametri utilizzati per l'approvazione dei "Gruppi di selezione".

Art. 3

Gruppi di selezione

1. Il gruppo di selezione è formato da selettori che operano su un territorio in assegnazione, formato da uno o più Utg, a cui sono iscritti.

2. Ogni gruppo di selezione opera su UTG ricadenti nello stesso Distretto non necessariamente adiacenti tra loro.

3. Il Consiglio Direttivo assegna le UTG ai gruppi di selezione con cadenza annuale.

4. I gruppi di selezione che, nella precedente stagione venatoria, avevano un rapporto squilibrato in eccesso o in difetto rispetto a quanto indicato nell'Art. 2 possono chiedere l'accorpamento con altri gruppi che gestiscono UTG contigue. In caso di necessità, il Consiglio Direttivo si riserva di correggere il rapporto selettore-territorio.

5. I selettori che non effettuano il pagamento della quota di iscrizione all'ATC MO2, comprensiva del contributo per la caccia agli ungulati entro il 31 maggio, o quelli che per due stagioni consecutive non effettuano le prestazioni gestionali minime richieste, vedi Art.6 comma 2, saranno cancellati dal gruppo di selezione di appartenenza e dai diritti di abbattimenti in selezione per la stagione venatoria in corso. Nel caso in cui, gli anni successivi ripresentino domanda di iscrizione ad un gruppo di selezione, gli verrà riservata, se possibile, la priorità per il gruppo dove erano iscritti.

Art. 4

Il Capo Area

1. Il Capo-Area è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile del proprio gruppo di selezione.

Ogni Gruppo di selezione propone il proprio Capo-Area scelto con voto a larga maggioranza.

In caso di parità si privilegia il residente nel Distretto.

Il Capo-Area deve operare in stretto contatto con il Capo-Distretto e l'A.T.C.

2. Il Consiglio Direttivo assegna al Capo Area il compito di gestire il territorio allo scopo di garantire l'equilibrato rapporto tra fauna, ambiente e l'agricoltura. In particolare Il Capo-Area nell'espletamento del proprio incarico, deve attenersi alle indicazioni ricevute dall'A.T.C ed è responsabile dei dati dei censimenti, della prevenzione dei danni alle coltivazioni e del "Piano di Prelievo".

3. Il Capo Area, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno deve consegnare alla segreteria dell'A.T.C. la lista dei Selettori componenti il proprio "Gruppo di selezione".

4. Il Capo Area deve trasmettere l'elenco nominale dei selettori assegnatari dei capi prelevabili all'ATC prima dell'inizio della caccia di selezione.

5. Il Capo Area, prima di assegnare i contrassegni autorizzativi al prelievo (fascette) ai rispettivi selettori, verifica che questi abbiano effettuato il versamento del contributo per la caccia agli ungulati dell'ATC MO2.

6. Il Capo Area è tenuto a dare la massima informazione, in particolare sulle prevenzioni dei danni agricoli e sugli accompagnamenti, ai selettori del proprio "Gruppo di selezione"; deve altresì ruotare le prestazioni (prevenzioni e accompagnamenti) in modo equilibrato tra i componenti del gruppo.

7. Nell'eventualità che si manifesti una sovrapposizione tra i periodi di prelievo selettivo dei Cervidi e le uscite in selezione o piano di controllo al cinghiale da punto fisso, il Capo Area coordina le azioni in stretta collaborazione con le varie figure preposte alla gestione del territorio (Capo Distretto e/o Capo Squadra).

Art. n.5

Il selettore

1. Il selettore che desidera far parte di un gruppo di selezione o di spostarsi in altro gruppo, deve inoltrare domanda all' ATC dal 1 al 20 gennaio.

2. Le richieste pervenute saranno valutate dal Consiglio Direttivo avvalendosi del parere della Commissione Cervidi sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) agricoltore proprietario o conduttore di terreni ricompresi nell'UTG;
- b) residente nell'UTG;
- c) residente nel Distretto di riferimento;
- d) residente in un comune dell'ATC MO2;
- e) residente in altri comuni della Provincia di Modena.
- f) residente in regione Emilia Romagna;
- g) non residente in regione Emilia-Romagna.

3. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Cervidi, può autorizzare i selettori ad essere iscritti fino a due gruppi di selezione; in tal caso uno dei due gruppi deve essere assegnatario di UTG totalmente ricomprese nel comprensorio C1.

4. Durante le attività di censimento è indispensabile che i selettori compilino la modulistica in modo chiaro, completo e veritiero e la consegnino nei tempi previsti al Capo-Area. I dati contenuti nelle schede non correttamente compilate non saranno utilizzati per la predisposizione del "piano di prelievo" e l'uscita di censimento riportata nella scheda non corretta non sarà ritenuta valida ai fini del raggiungimento del numero minimo di uscite di censimento richiesto dall'articolo 6 comma 2.

5. I cacciatori di selezione neo-abilitati sono tenuti, all'atto della prima assegnazione di un capo da abbattere, a svolgere il prelievo in presenza di un selettore in possesso dei requisiti previsti per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Art. 6

Accesso al Prelievo

1. Le prestazioni che consentono l'accesso al prelievo sono le seguenti:

- _ L'espletamento dell'attività di censimento come previsto al successivo comma 2.
- _ La partecipazione alle attività di prevenzione danni agricoli;
- _ L'attività di accompagnamento.

2. I selettori iscritti in gruppi di selezione attivi nel comprensorio C2 devono effettuare almeno 4 uscite di censimento per accedere al prelievo; ulteriori 2 uscite, solo mattutine, rimangono

nella facoltà del Capo Area per una migliore mappatura del territorio e ne terrà conto in sede di assegnazione (vedi tabella punteggi art 8).

Per i selettori iscritti nel comprensorio C1 le prestazioni minime per accedere al prelievo sono 2 di cui almeno una di censimento nelle aree e prelievo alle quali risulta iscritto (vedi art. 8).

3. Il selettore è tenuto a comunicare preventivamente al Capo Area l'uscita di caccia finalizzata al prelievo tramite messaggistica, tipo sms, whatsApp, applicazioni telefoniche, ecc.

L'eventuale negato consenso da parte del Capo Area deve essere corredato da motivazione scritta, tramite messaggistica, tipo sms, whatsApp, ecc.

Il Capo Area, in caso di impedimento anche temporaneo a svolgere l'attività di cui al presente comma deve informarne l'A.T.C. che, valutata la situazione, delegherà terzi.

4. Per facilitare il prelievo sulla specie Daino è autorizzata la mobilità dei selettori all'interno del proprio Distretto:

_ dal 1° novembre al 15 marzo per la classe M3 (Palancone) il selettore si può spostare in tutto il distretto;

_ dal 1° novembre al 15 marzo il selettore, oltre alle proprie UTG, può sceglierne una diversa al giorno per le restanti classi e sessi;

5. l'ingresso dei selettori in Utg diverse da quelle assegnate è consentito fino al raggiungimento del 10% dell'assegnazione complessiva delle Utg di assegnazione; nell'eventualità il Capo Area, se possibile, provvederà ad assegnarli un accompagnatore disponibile tra i selettori del proprio gruppo di selezione .

6. in fase di assegnazioni delle fascette di Daino ai singoli "Gruppi di selezione" si terrà conto dei conteggi al primo verde e della percentuale di prelievo effettuata nella stagione precedente nelle proprie UTG assegnate.

Art.7

Assegnazione dei Capi

1. L'assegnazione viene effettuata dal Capo-Area ai cacciatori di selezione aventi diritto, facenti parte del proprio " Gruppo di selezione", secondo i criteri di seguito riportati.

2. L'assegnazione delle "fascette" ai componenti del gruppo di selezione avviene annualmente applicando un metodo meritocratico che tiene conto del punteggio così come indicato nella Tabella A contenuta nell'art.8 del presente regolamento. Qualora più selettori abbiano ottenuto lo stesso punteggio si terrà conto del numero e della tipologia di capi assegnati nell'anno precedente, privilegiando, ove possibile, il criterio della rotazione. In caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà al sorteggio. Anche per le assegnazioni del daino è utilizzato lo stesso metodo meritocratico.

3. L'assegnazione dei capi da prelevare è individuale.

Qualora le fascette siano consegnate ai gruppi di selezione, queste dovranno ruotare fra i singoli componenti.

4. Qualora il Capo Area, trascorsi i due terzi del periodo, in assenza di un ragionevole sforzo di caccia accerti il mancato prelievo del capo assegnato può trasferire la “fascetta” ad altro componente dello stesso gruppo.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Ungulati, trattiene per ogni distretto una quantità di fascette autorizzative al prelievo di femmine e piccoli di Daino, pari al 10% del totale assegnato a quel distretto. Queste fascette saranno distribuite tra i gruppi di selezione non assegnatari di capi di daino qualora comunichino avvistamenti di tali ungulati in periodo di caccia sulle UTG da loro gestite.

Art.8

Assegnazione Capi per prestazioni

Tabella A

TIPO DI PRESTAZIONE	NUMERO PUNTI PER PRESTAZIONE	PUNTI
*UNA USCITA DI CENSIMENTO PER GRUPPO	2	MASSIMO 12 PUNTI
UNA PREVENZIONE	2	MASSIMO PUNTI 8
UN ACCOMPAGNAMENTO su neo-selettore	2	MASSIMO PUNTI 4
CONSEGNA PROVA DI TIRO POLIGONO 100mt	5	MASSIMO 5

*le graduatorie sono distinte per Gruppo. Le UTG a scavalco tra il C1 e il C2 si intendono ricadenti nel C2

Le prestazioni di censimento di cui alla Tab. A, che concorrono al punteggio per la graduatoria di assegnazione dei capi, sono riconosciute soltanto se realizzate all'interno delle UTG di assegnazione.

N.B. le uscite di censimento obbligatorie per accedere al prelievo nel C2 sono minimo 4 di cui almeno due mattutine (effettuate nel minor arco di tempo es. due giorni).

Eventuali altre uscite di censimento recuperate in altre UTG diverse da quelle assegnate, concorrono esclusivamente al conseguimento del minimo di uscite necessarie per l'accesso al prelievo.

I punteggi attribuiti a ciascun selettore vengono azzerati e la graduatoria costituita sulla base di detti punteggi perde efficacia a partire dal momento della successiva assegnazione annuale dei capi.

Tabella B

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	N° PRESTAZIONI	CAPI IN ASSEGNAZIONE
<i>Misurazioni Biometriche</i>	<i>Oltre 20 misurazioni</i>	<i>1 capriolo classe 0</i>
<i>Misurazioni Biometriche</i>	<i>Oltre 40 misurazioni</i>	<i>1 capriolo cl 0 + 1 capriolo femmina cl 1/2</i>
<i>Misurazioni Biometriche</i>	<i>Oltre 50 misurazioni</i>	<i>1 daino cl0 o femmina 1/2 a secondo disponibilità</i>

I capi riportati nella tabella B sono assegnati dall'ATC ai misuratori biometrici, sottraendoli dalle zone del C2 con minor percentuale di prelievo rispetto al piano approvato nella stagione venatoria precedente.

Art.9

Assegnazione Capi per incarichi.

Tabella C

INCARICO	CAPO ASSEGNATO
Capo Area	Capriolo Femmina classe 1/ 2

Art. 10 Errori di prelievo

Tabella D

TIPO DI ERRORE ASSEGNATO / PRELEVATO	PENALITA'
Assegnato classe 0 prelevato Femmine 1/2 (daino e capriolo). Assegnato femmine 1/2 prelevato classe 0 (daino e capriolo).	Nel caso di errore recidivo nel prelievo, al Selettore sarà detratto un capo della stessa classe nella stagione successiva
Assegnato capriolo M1 prelevato capriolo M2 . Assegnato daino M1 prelevato daino M2 . Assegnato daino M1 / M2 prelevato daino M3 .	Vengono esclusi dalla normale rotazione sui capi da trofeo ed inoltre si provvede alla detrazione di un capo diverso (femmina o piccolo) nella stagione successiva.

Assegnato capriolo M2 prelevato capriolo M1. Assegnato daino M3 prelevato daino M1 / M2 Assegnato daino M2 prelevato daino M1. Assegnato M1 / M2 / M3 prelevato daino classe 0 .	Nel caso ci sia una recidività di errore nel prelievo di queste classi, al selettore, nella stagione successiva verrà detratto un capo non da trofeo
Errore di specie o prelievo non consentito in quel periodo	E' prevista la sospensione dal prelievo di almeno 1 anno e valutazione definitiva da parte della Commissione Cervidi con voto del Comitato Direttivo.

Art. 11

Modalità di ricerca capi feriti

Il selettore ogni qualvolta effettui un tiro è tenuto avvisare il Capo Area.

Controllo del tiro:

l'intervento del Conduttore di cane da traccia abilitato avviene dopo che questi ha valutato le circostanze relazionate dal selettore.

Rimane inteso che qualsiasi segno di ferimento o sospetto tale, deve essere comunicato al Conduttore abilitato nel più breve tempo possibile per attivare il controllo o la ricerca.

Il selettore deve segnalare in modo inequivocabile il luogo del tiro, non deve alterare o rimuovere eventuali segni di ferimento e non deve inseguire l'animale. Il selettore deve rimanere a disposizione del Conduttore per la ricerca del capo ferito in caso di impossibilità può delegare un terzo al suo posto.

Art. 12

Prescrizioni e sanzioni

1. In occasione delle "mostre dei trofei" i reperti devono essere presentati igienicamente ineccepibili.

Possono essere presentati, a discrezione del selettore proprietario tagliati, imbalsamati ecc.. Nel caso siano di caratteristiche o dimensioni tali da poter conseguire punteggi elevati devono essere presentati nelle condizioni di cranio integro/intero (non tagliato), tali da poter consentire la misurazione CIC.

2. Le operazioni di censimento saranno soggette a verifiche *da parte della Commissione Cervidi e Tecnica*, e qualora si rilevino inottemperanze rispetto ai protocolli in vigore le operazioni di censimento effettuate saranno annullate e *dovranno essere ripetute*.

3. nel caso cui le mandibole e i trofei, se richiesti, non sono pervenuti nei termini previsti (entro il 31 maggio di ogni anno) al selettore non saranno assegnati capi da trofeo nella stagione successiva.

4. Coloro che hanno effettuato azioni di caccia senza aver effettuato i prescritti versamenti relativi al contributo per la caccia agli ungulati dell'ATC MO2, saranno sospesi dal prelievo da 1 a 5 anni.

5. Il selettore che, non avendo abbattuto i capi assegnati, non ottempera all'obbligo di restituzione della fascetta al Capo Area, come previsto nell'art. 7 comma 4, è soggetto alla sanzione come riportato di seguito al comma 7.

6. Le uscite di censimento nel comprensorio C1 non devono essere contemporanee a quelle nel comprensorio C2 durante il periodo di censimento stabilito dal protocollo in vigore.

7. Il selettore/capo-Area/capo Distretto che violerà il presente regolamento e/o le norme e prescrizioni generali in materia di caccia di selezione ai Caprioli e Daini sarà soggetto alla sanzione del richiamo scritto in caso di prima violazione ed in caso di reiterazione della violazione la Commissione Cervidi aprirà un'istruttoria di cui relazionerà al Consiglio Direttivo affinché assuma gli opportuni e necessari provvedimenti.

8. come previsto dal presente regolamento all'art. 5 comma 5, per i neo-selettori, l'accompagnatore deve effettuare l'apertura sul sistema regionale e registrare sia sé stesso in qualità di accompagnatore che l'accompagnato tramite l'inserimento del relativo codice identificativo che verrà poi verificato d'ufficio con lo scarico dei dati. L'accompagnatore potrà uscire armato, esclusivamente se in possesso di fascette per il prelievo; in caso contrario dovrà uscire disarmato.

9. La prova di tiro è valida se effettuata dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno e consegnata al Capo-Area prima delle assegnazioni.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative Nazionali e Regionali in essere e al parere sovrano del Consiglio Direttivo del ATC.

Art. 13

Norme Finali

1. Il presente regolamento, operativo dal 16/03/2022, avrà valore fino al 15/03/2023. Entro il mese di Aprile 2023 sarà soggetto alle opportune verifiche.